SENTENZA DELLA CORTE
DEL 29 NOVEMBRE 1977 [1]

Elisabeth Beerens
contro Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank di Hasselt)

Causa 35/77

Massime

Previdenza sociale lavoratori migranti — Disciplina comunitaria — Sfera d'applicazione — Menzione o mancata menzione, da parte di uno Stato membro, di una legge o altro atto normativo interno nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del regolamento n. 1408/71 — Effetti

Mentre la circostanza che una legge od altro provvedimento normativo interno non siano stati mezionati nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del regolamento non potrebbe, di per sé, provare che detta legge o detto provvedimento esulino dalla sfera d'applicazione del regolamento stesso, il fatto che uno Stato membro abbia menzionato una data legge nella sua dichiarazione dev'essere considerato come prova che le prestazioni corrisposte in base a detta legge sono prestazioni di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71.

Nel procedimento 35/77,

avene ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Arbeidsrechtbank (Tribunale del lavoro) di Hasselt nella causa dinanzi ad esso pendente fra

ELISABETH BEERENS

e

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING (Ufficio statale del lavoro),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art 69 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2),

1 — Lingua processuale: l'olandese.

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Dai documenti compresi nel fascicolo della causa principale risulta che l'attrice, dopo esser stata occupata nei Paesi Bassi dal 1° giugno 1975 al 9 giugno 1975, lasciava il lavoro per malattia, e veniva licenziata con effetto dal 1° agosto 1975.

Data la brevità del periodo durante il quale era stata occupata, l'attrice nella causa principale non possedeva i requisiti stabiliti dalla legge olandese sull'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro le conseguenze pecuniarie della disoccupazione involontaria («Werkloosheidswet»). Dal 1° ottobre 1975 essa fruiva, tuttavia, delle prestazioni contemplate dalla legge olandese recante disciplina degli assegni di carattere pubblico a favore dei lavoratori disoccupati («Wet Werkloosheidsvoorziening», in prosieguo «W.W.V.»), e continuava a fruirne sino al 14 luglio 1976, data in cui si trasferiva nel Belgio, in seguito al suo matrimonio con un cittadino belga. Contemporaneamente, essa si iscriveva presso il Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (in francese «Office national de l'emploi») belga e faceva domanda per ottenere un assegno di disoccupazione da tale ente, richiamandosi all'art. 69 del regolamento del Consiglio n. 1408/71, secondo cui «il lavoratore in disoccupazione completa che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni» alle condizioni e nei limiti indicati nello stesso articolo.

Con decisione 8 settembre 1976, il Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening respingeva la domanda, per il motivo che, da un lato, l'attrice nella causa principale non possedeva i requisiti stabiliti dalla legislazione belga e, dall'altro, essa non aveva fruito di prestazioni di disoccupazione in base al periodo di lavoro pre-

stato nei Paesi Bassi e non poteva dunque richiamarsi all'art. 69 del regolamento n. 1408/71.

L'interessata, che era in possesso di un certificato del suo comune di residenza nei Paesi Bassi dal quale risultava ch'essa aveva fruito dal 1° ottobre 1975 al luglio 1976 delle prestazioni contemplate dalla W.W.V., sosteneva tuttavia trattarsi di prestazioni previdenziali di disoccupazione. Contro il provvedimento del Rijksdienst essa adiva quindi l'Arbeidsrechtbank (Tribunale del lavoro) di Hasselt.

Questo, constatato che la controversia riguardava la qualificazione delle prestazioni previste per il caso di disoccupazione dalla legislazione olandese, ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1408/71, con sentenza 16 marzo 1977 decideva di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se, posto che il regolamento CEE n. 1408/71 mira a promuovere la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità e, fra l'altro, a consentire la mobilità della manodopera in condizioni favorevoli, mediante un più completo coordinamento fra i vari regimi previdenziali e assistenziali, la normativa assistenziale olandese in materia di disoccupazione rientri nella sfera d'applicazione dell'art. 69 del suddetto regolamento.

Più particolarmente, se, posto che nei Paesi Bassi la normativa predetta non ha carattere previdenziale, l'attrice soddisfi le condizioni alle quali la legge di uno Stato membro (Paesi Bassi) subordina il diritto a prestazioni di disoccupazione ai sensi del regolamento CEE n. 1408/71 e quindi conservi tale diritto qualora si rechi in un altro Stato membro (Belgio) in cui le prestazioni suddette hanno invece natura previdenziale.»

Il provvedimento di rinvio è pervenuto in cancelleria il 25 marzo 1977.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il governo del Regno dei Paesi Bassi e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal suo consigliere giuridico sig.ra Marie-José Jonczy, in qualità di agente, assistita dal sig. Auke Haagsma, membro dell'ufficio legale della Commissione).

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

Il *governo dei Paesi Bassi* prende in esame le tre normative olandesi cui si riferisce la sentenza di rinvio e in forza delle quali avrebbero potuto essere corrisposte le prestazioni controverse:

1) la «Werkloosheidswet» (legge 9 settembre 1949, che istituisce un sistema di assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro le conseguenze pecuniarie della disoccupazione involontaria — successivamente emendata);
2) la «Wet Werkloosheidsvoorziening» (legge 10 dicembre 1964, recante disciplina degli assegni di carattere pubblico a favore dei lavoratori disoccupati — successivamente emendata);
3) la «Rijksgroepsregeling werkloze werknemers» (regolamento 2 dicembre 1964, che stabilisce una disciplina nazionale specifica per i lavoratori disoccupati — successivamente emendato).

Se nella fattispecie si trattasse di prestazioni corrisposte a norma della legge richiamata sub 1) o di quella richiamata sub 2), non sussisterebbe alcun dubbio sulla possibilità di applicare il regolamento n. 1408/71. Sarebbe sufficiente, in proposito, il rinvio alla dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle CC.EE. n. C 12, del 24. 3. 1973, pag. 21. La situazione sarebbe diversa qualora l'attrice nella causa

principale avesse fruito di prestazioni corrisposte in forza della normativa richiamata sub 3). Quest'ultima è infatti basata sull'art. 11 della «Algemene Bijstandswet» (legge generale di assistenza sociale), il quale dispone che norme particolari in materia di assistenza, a favore di una determinata categoria di persone, possono essere stabilite con atto amministrativo di carattere generale.

Trattandosi di una disciplina di natura assistenziale, la «Rijksgroepsregeling werkloze werknemers» è esclusa, ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, dal campo d'applicazione di quest'ultimo.

Dall'esame del fascicolo della causa principale, la *Commissione* desume che l'attrice ha fruito di prestazioni a norma della W.W.V.

Quanto al problema del se tale legge rientri nell'ambito d'applicazione materiale del regolamento n. 1408/71, la Commissione rimanda alle surricordate dichiarazioni degli Stati membri, contemplate dall'art. 5 del regolamento n. 1408/71. Poiché, nella dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi, sotto la rubrica «d) Prestazioni di disoccupazione», è menzionata la W.W.V., indubbiamente questa legge rientra nella sfera d'applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71.

Per quel che riguarda l'applicazione dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 nel caso della W.W.V., la Commissione sottolinea che lo scopo del suddetto articolo è quello di consentire al lavoratore disoccupato di spostarsi nell'ambito della Comunità alla ricerca di un nuovo lavoro, senza perdere tuttavia il diritto alle prestazioni di disoccupazione spettantigli in forza della legislazione cui egli è stato sottoposto durante il periodo della sua ultima occupazione. Questa conservazione del diritto alle prestazioni è contemplata, fin dall'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, a favore di tutti i lavoratori da esso tutelati, nell'ambito di tutte le normative in materia di disoccupazione che rientrano nel campo d'applicazione ratione materiae del regolamento stesso, e quindi anche a favore dei lavoratori che abbiano fruito delle prestazioni contemplate, nei Paesi Bassi, dalla W.W.V.

Ne consegue che, in via di principio, l'attrice nella causa principale poteva far valere l'art. 69 del regolamento n. 1408/71 per conservare il proprio diritto alle prestazioni durante i tre mesi successivi al suo trasferimento nel Belgio. Tuttavia, si dovrebbe inoltre accertare se nel suo caso fossero soddisfatte le condizioni poste dall'art. 69. A parte talune esigenze di carattere amministrativo, questo articolo stabilisce in generale che il lavoratore può fruire delle prestazioni in forza dell'articolo stesso solo se soddisfa le condizioni poste dalla legislazione nazionale per l'acquisto del diritto alle prestazioni. Quanto alla durata della conservazione del diritto stesso, la Commissione rinvia all'art. 69, n. 1, lett. c), secondo cui «il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato.»

A parte la condizione relativa alla durata, il lavoratore disoccupato deve inoltre continuare ad essere in possesso dei requisiti sostanziali stabiliti dalla legislazione dello Stato membro ch'egli ha lasciato. Benché l'art. 69 non contenga espresse disposizioni al riguardo, la nozione stessa di conservazione di un diritto implica necessariamente l'interpretazione in tal senso.

In base alle precedenti considerazioni, la Commissione sostiene che l'attrice nella causa principale poteva pretendere dal Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, il quale avrebbe avuto facoltà di rivalsa nei confronti del comune di origine dell'interessata, le prestazioni previste dalla W.W.V. solo in quanto continuasse a soddisfare, nel suddetto periodo, le condizioni poste dalla richiamata legge olan-

dese. Tale circostanza va, a suo avviso, accertata dal giudice del merito.

La Commissione propone che la questione pregiudiziale venga risolta come segue:

«Il lavoratore in disoccupazione completa, che ha diritto a prestazioni di disoccupazione in forza della legislazione di uno Stato membro compresa nella sfera d'applicazione ratione materiae del regolamento del Consiglio n. 1408/71, e che si rechi in uno Stato membro diverso da quello competente, conserva, in forza dell'art. 69 del suddetto regolamento, il diritto a tali prestazioni per un periodo di tre mesi, purché continui a soddisfare, durante questo periodo, le condizioni poste dalla legislazione dello Stato competente.»

III — La fase orale del procedimento

La Commissione delle Comunità europee ha presentato osservazioni orali nell'udienza del 12 ottobre 1977.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 novembre 1977.

In diritto

1 Con sentenza 16 marzo 1977, pervenuta in cancelleria il 25 dello stesso mese, l'Arbeidsrechtbank (Tribunale del lavoro) di Hasselt ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 1408/71 (GU n. L 149);

2 la questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta fra la sig.ra Ermin nata Beerens e l'Ufficio statale belga del lavoro in merito al diritto della prima, attrice nella causa principale, a fruire di prestazioni di disoccupazione;

3 al momento del suo matrimonio, nel 1976, l'interessata si trasferiva dai Paesi Bassi nel Belgio, ove chiedeva delle prestazioni di disoccupazione richiamandosi all'art. 69 del regolamento n. 1408/71 ed alla circostanza ch'essa fruiva di prestazioni di disoccupazione in forza della «Wet Werkloosheidsvoorziening» (legge olandese sugli assegni di disoccupazione);

4 poiché il regime olandese relativo alla disoccupazione comprende tre provvedimenti normativi, la «Werkloosheidswet» (legge sull'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro le conseguenze pecuniarie della disoccupazione involon-

taria), la «Wet Werkloosheidsvoorziening» (legge sugli assegni di carattere pubblico a favore dei lavoratori disoccupati) e la «Rijksgroepsregeling werkloze werknemers» (regolamento adottato in forza della «Algemene Bijstandswet», legge generale di assistenza sociale), il giudice nazionale ha ritenuto che gli ultimi due non sono provvedimenti di natura previdenziale, ma hanno invece carattere assistenziale, di guisa che la loro applicazione è affidata ai comuni, non già agli enti di previdenza sociale;

5 esso si è perciò chiesto se, a proposito delle norme olandesi in materia di assistenza sociale che si applicano a lavoratori disoccupati, possa esser fatto valere l'art. 69 del regolamento n. 1408/71 e se persone che si trovino nella situazione dell'attrice soddisfino «le condizioni alle quali la legge di uno Stato membro (Paesi Bassi) subordina il diritto a prestazioni di disoccupazione ai sensi del regolamento CEE n. 1408/71 e quindi conservi[no] tale diritto qualora si rechi[no] in un altro Stato membro (Belgio) in cui le prestazioni suddette hanno invece natura previdenziale».

6 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che questo «si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza riguardanti: ... g) le prestazioni di disoccupazione», mentre il n. 4 dello stesso articolo esclude l'assistenza sociale e medica dal campo d'applicazione del regolamento;

7 l'art. 5 di quest'ultimo stabilisce che «gli Stati membri menzionano in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente alle disposizioni dell'art. 96, le legislazioni e i regimi di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 2 ...»;

8 nella dichiarazione dei Paesi Bassi (GU 1973, n. C 12), sotto la rubrica «d) Prestazioni di disoccupazione», figura non solo la «Werkloosheidswet», ma anche la «Wet Werkloosheidsvoorziening».

9 Mentre la circostanza che una legge od altro provvedimento normativo interno non siano stati menzionati nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del regolamento non potrebbe, di per sé, provare che detta legge o detto provvedimento esulino dalla sfera d'applicazione del regolamento stesso, il fatto che uno Stato membro abbia menzionato una data legge nella sua dichiarazione dev'essere considerato come prova che le prestazioni corrisposte in base a detta legge sono prestazioni di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71;

10 è in tal senso che va risolta la questione formulata dal giudice a quo.

Sulle spese

11 Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

12 nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dall'Arbeidsrechtbank (Tribunale del lavoro) di Hasselt con sentenza 16 marzo 1977, dichiara:

Il fatto che uno Stato membro abbia menzionato una legge nella dichiarazione di cui all'art. 5 del regolamento n. 1408/71 dev'essere considerato come prova che le prestazioni corrisposte in base a detta legge sono prestazioni di previdenza sociale ai sensi di detto regolamento.

Kutscher Sørensen Bosco Donner Pescatore

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 novembre 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher